

419.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Disegno di legge S. 1325 (<i>approvato dal Senato</i>) n. 4604	18
Missioni valedoli nella seduta del 6 ottobre 1998	2	(Sezione 1 - Articolo 1)	18
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2	(Sezione 2 - Articolo 2)	18
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	3	(Sezione 3 - Articolo 3)	18
Ministro degli affari esteri (Trasmissioni di documenti)	3	Proposta di legge n. 5039	19
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4	(Sezione 1 - Articolo unico ed emendamenti)	19
Atti di controllo e di indirizzo	4	Proposta di modificazione degli articoli 3, 17 e 17-bis del regolamento (doc. II, n. 28) .	26
Interpellanze ed interrogazioni	5	(Sezione 1 - Modifica proposta)	26
(Sezione 1 - Decreto legislativo sulla gestione dei rifiuti)	5	Proposta di regolamento della Giunta delle elezioni (doc. II-bis, n. 1-A)	28
(Sezione 2 - Riqualificazione di piazza Montecitorio)	6	(Sezione 1 - Articolo 1)	28
(Sezione 3 - Progetto per la realizzazione della rete fognante di Campobasso)	7	(Sezione 2 - Articolo 2)	28
(Sezione 4 - Realizzazione di un approdo a Ginostra)	7	(Sezione 3 - Articolo 3)	29
(Sezione 5 - Composizione della commissione per la garanzia della informazione statistica)	13	(Sezione 4 - Articolo 4)	29
(Sezione 6 - Ridefinizione del paniere dell'indice del costo della vita)	15	(Sezione 5 - Articolo 5)	29
Disegno di legge S. 3014 (<i>approvato dal Senato</i>) n. 4777	17	(Sezione 6 - Articolo 6)	30
(Sezione 1 - Articolo 1)	17	(Sezione 7 - Articolo 7)	30
(Sezione 2 - Articolo 2)	17	(Sezione 8 - Articolo 8)	30
(Sezione 3 - Articolo 3)	17	(Sezione 9 - Articolo 9)	31
		(Sezione 10 - Articolo 10)	31
		(Sezione 11 - Articolo 11)	31
		(Sezione 12 - Articolo 12)	33
		(Sezione 13 - Articolo 13)	33
		(Sezione 14 - Articolo 14)	34
		(Sezione 15 - Articolo 15)	34
		(Sezione 16 - Articolo 16)	35
		(Sezione 17 - Articolo 17)	35
		(Sezione 18 - Articolo 18)	36
		(Sezione 19 - Articolo 19)	36

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoleli
nella seduta del 6 ottobre 1998.**

Andreatta, Bindi, Burlando, Dini, Fantozzi, Fassino, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Sinisi, Testa, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fiddelbo, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Sinisi, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 ottobre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO ed altri: « Disposizioni in materia di autorizzazione all'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica » (5286);

NARDINI ed altri: « Modifica all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e altre disposizioni in materia di tutela dei genitori lavoratori » (5287).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazioni di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

S. 3168. — Senatori SCOPELLITI ed altri: « Modifica al codice di procedura penale in materia di revisione » *(approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (5261) *Parere della I Commissione;*

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto ad Almaty il 16 settembre 1997 » (5189) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

IV Commissione (Difesa):

S. 3420. — « Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta » *(approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (5262) *Parere della I Commissione;*

VI Commissione (Finanze):

MALAGNINO e ABATERUSSO: « Agevolazioni fiscali nel settore del turismo per le aree ricadenti nell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 » (5224) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e XIV;*

X Commissione (Attività produttive):

BASTIANONI ed altri: « Legge quadro per l'artigianato » (4973) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) VII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII e XIV;*

Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente):

ARMANI e FOTI: « Norme per la locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo (5221) *Parere delle Commissioni I e X.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 30 settembre 1998 ha trasmesso in adempimento al disposto articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — nella seduta del 10 luglio 1998, con cui la Corte riferisce in merito alla relazione del magistrato istruttore dell'ufficio di controllo sulle gestioni fuori dal bilancio di tipo transitorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri concernenti contributi erogati ad industrie situate nelle zone colpite dagli enti sismici 1980/1981 — articolo 21 legge n. 219/81.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 ottobre 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'opera nazionale di assistenza

per il personale del corpo dei vigili del fuoco per gli esercizi dal 1993 al 1997 (doc. XV, n. 150).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 28 settembre 1998, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: LEONI n. 9/3820/1 e LECCESE n. 9/3820/2, concernenti l'adozione di provvedimenti per soddisfare gli obblighi contenuti nella convenzione sulla sicurezza nucleare, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 gennaio 1998; MIGLIORI ed altri n. 9/4229/1, concernente iniziativa nei confronti dell'Unione europea a sostegno dello sviluppo delle aree deboli, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 1998; CARDINALE ed altri n. 9/4883/2, concernente le basi militari della NATO in Italia, accolto dal Governo; LECCESE ed altri n. 9/4883/3, concernente la riduzione degli armamenti nucleari, accolto dal Governo e PISANU ed altri n. 9/4883/4, concernente la presidenza italiana della UEO accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 23 giugno 1998.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 28 settembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione CAVERI n. 4/13456 pubblicata nell'*Allegato B* al resoconto della seduta del 26 febbraio 1998, concernente le conclusioni dell'inchiesta relativa alla morte del cittadino italiano Loris Fasulo avvenuta ad Alicante in Spagna.

La suddetta nota e disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto di

ripartizione per il 1998 della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 ottobre 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Decreto legislativo sulla gestione dei rifiuti)

A) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere premesso che:

la materia dello smaltimento e del recupero di rifiuti è stata oggetto di numerosi interventi legislativi (ben 23 in soli due anni) che, nel loro insieme, hanno prodotto un carico normativo veramente inaccettabile;

l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, il cosiddetto decreto Ronchi, ha suscitato una vivissima reazione di protesta da parte delle aziende e delle loro associazioni di categoria (prima fra tutte la Confindustria), esasperate da un atteggiamento che, incurante delle promesse di semplificazione della legge, continua porre a carico dei privati norme incomprensibili ed adempimenti burocratici snervanti;

al di là delle critiche di carattere generale addebitate all'intera disciplina, vi sono alcuni punti, indicati dalle stesse associazioni, sui quali sarebbe quantomai opportuno un intervento immediato. Tali sono:

la necessità di evitare un elenco rigido e tassativo dei rifiuti che possono essere riutilizzati, essendo molto più opportuno un sistema più elastico che, tenendo conto degli infiniti casi che la realtà propone, faccia carico alle aziende di documentare

l'effettivo riutilizzo dei propri rifiuti residui. A tale proposito, l'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, contenente l'elenco dei rifiuti, non sembra avere la minima idea della realtà produttiva del nostro paese;

in collegamento alla precedente osservazione è necessario precisare che alcune ipotesi di riutilizzo da sempre praticate sono state escluse dai predetti elenchi;

i fac-simili del registro di carico e del formulario di accompagnamento dei rifiuti devono essere rivisti perché formulati in modo completamente astratto, senza tenere presente il lavoro di chi i rifiuti li tratta realmente;

c'è una eccessiva burocratizzazione derivante dalla necessità della presa in carico dei formulari e della loro vidimazione;

questa situazione, aumentando i costi ed rischi per le aziende per adempimenti esclusivamente burocratici, incentiva il trasferimento delle imprese all'estero (con gravi ripercussioni sull'occupazione) e la proliferazione delle discariche abusive;

gli stessi uffici pubblici, che dovrebbero fornire spiegazioni sull'applicazione della legge, vivono una situazione di totale disorientamento —:

se i Ministri interrogati intendano prendere iniziative e attivarsi per semplificare la disciplina secondo le osservazioni sopra formulate.

(2-01241)

« Costa ».

(2 luglio 1998).

(Sezione 2 — Riqualficazione di piazza Montecitorio)**B) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei beni culturali e ambientali, per sapere — premesso che:

è in via di ultimazione un cosiddetto intervento di riqualficazione di piazza Montecitorio che, intervenendo su uno spazio urbano perfettamente configurato, costruito attraverso una stratificazione di interventi succedutisi nel tempo, ne altera le caratteristiche sulla base di una arbitraria ricostruzione di una sopraelevazione della piazza e dell'inserimento di elementi del tutto nuovi e gratuiti, grossi lastroni di travertino, meridiane, stelle in titanio ed altro;

l'intervento non si limita a modificare la morfologia della piazza, ma interviene pesantemente sull'accesso, ricoprendo di cemento la scala realizzata dall'architetto Basile ad inizio secolo e progettata organicamente con gli altri interventi che hanno complessivamente riorganizzato il palazzo;

il progetto sottoposto alla competente soprintendenza ai beni culturali indicava, a proposito della scala ricoperta di cemento, alcune discontinuità nella nuova pavimentazione per consentire, come si legge in un libretto illustrativo del progetto medesimo, « di preservarla intatta sotto la nuova rampa, come un nuovo reperto archeologico, e se ne permette la visione anche in alcuni punti »;

in realtà tali punti si configuravano come « buchi » nella pavimentazione ai lati delle tre porte del palazzo, pericolosi per l'incolumità fisica dei passanti, dimostrando l'assoluta superficialità di un progetto che non sa confrontarsi con la storia, i luoghi, gli elementi che li costituiscono e neppure con le esigenze di sicurezza di chi

li frequenta. Perciò le predette aperture, celebrate dal progetto come elemento di rispetto per l'opera di un eminente architetto del passato, vengono ora riempite di cemento e ricoperte di travertino;

il parere del soprintendente Zurli, reso su un progetto diverso, non prende in considerazione la modifica introdotta in opera;

l'effetto conclusivo dell'intervento appare celebrativo di una cultura edilizia che nulla ha a che fare con il restauro e che appare desiderosa solo di imprimere un segno di sé, mortificando nei dettagli, soprattutto là dove i nuovi elementi si accostano a quelli antichi, ogni elemento costruttivo del passato —:

per quale motivo il ministro interpellato non abbia ritenuto di dover sottoporre il progetto di cui trattasi al competente comitato di settore per i beni culturali, in relazione allo straordinario valore dei luoghi interessati dall'intervento;

quali siano le valutazioni che hanno consentito al soprintendente l'espressione del parere favorevole;

se le modifiche in corso a proposito della scala siano state oggetto di una regolare variante al progetto, se essa sia stata formalmente esaminata dagli uffici del ministero e quale sia stato il parere espresso;

se non intenda fornire direttive più rigorose al fine di assicurare una tutela più efficace del patrimonio storico artistico, in considerazione della insufficiente azione di talune soprintendenze, soprattutto quando esse risulta siano state invitate dalla direzione generale dei beni architettonici a « verificare la rispondenza degli interventi con il progetto approvato e anche la possibilità di migliorarlo in sede esecutiva, in rapporto a quanto emerso dai contributi critici ».

(2-01133)

« Turrone ».

(18 maggio 1998).

(Sezione 3 – Progetto per la realizzazione della rete fognante di Campobasso)**C) Interrogazione**

TERESIO DELFINO e SANZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

sabato 18 ottobre 1997, il Ctar Molise (comitato tecnico amministrativo regionale), riunitosi d'urgenza, ha espresso parere favorevole al progetto di rete fognante per ventiquattro miliardi presentato dal comune di Campobasso;

il comitato tecnico del ministero dell'ambiente ha concesso il nulla osta per il progetto lunedì 20 ottobre 1997;

il termine per la presentazione era perentoriamente fissato per il 10 ottobre e risulterebbe che quel giorno il comune di Campobasso abbia presentato solo un progetto preliminare che non avrebbe potuto essere approvato, e che solo il 20 ottobre l'amministrazione comunale di Campobasso abbia consegnato il progetto definitivo ritirando quello preliminare —:

quale fosse il termine di scadenza per la presentazione dei progetti per la realizzazione delle reti fognanti in base all'articolo 6 della legge n. 135 del 1997 di conversione del decreto-legge n. 67 del 1997;

se corrisponda al vero che alcuni progetti, tra i quali quello presentato dal comune di Campobasso, siano stati inseriti dopo la prescritta scadenza nonostante non fossero conformi alle direttive ministeriali e non in regola con le procedure di istruttoria richieste. (3-01707)

(19 novembre 1997).

(Sezione 4 – Realizzazione di un approdo a Ginostra)**D) Interpellanza e interrogazione**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei beni culturali e ambien-

tali e dell'ambiente, per sapere — premesso che:

Stromboli è la più settentrionale delle isole Eolie e presenta una superficie di soli 12.6 chilometri quadrati. Ginostra è un antico, piccolo villaggio ubicato sulla costa sud-occidentale dell'isola, quasi all'opposto dell'altro, più grande abitato, Stromboli;

Ginostra (trenta residenti, più trecento-cinquecento presenze estive) riceve i passeggeri di traghetti e aliscafi da Stromboli, Lipari, Milazzo e Napoli mediante un servizio di « rollo »: una lancia a motore esce dal Pertuso, piccolissimo porticciolo naturale e trasborda i passeggeri alla e dalla motonave;

dal 1988 esiste un progetto della regione Sicilia, assessorato lavori pubblici, per un porto di quarta categoria in località Secche di Lazzaro, circa 1 chilometro in linea d'aria ad est del centro di Ginostra. A causa di tale distanza il progetto comporta, oltre alla costruzione di un pontile di 58 metri e di una piattaforma di attracco, entrambi in calcestruzzo ed ancorati su trentaquattro pilastri, la realizzazione di una strada lunga circa 1,5 chilometri e larga metri 2, con tornanti e piazzola di partenza;

tale progetto è stato subito aversato da alcuni residenti, da associazioni ambientaliste e da un gran numero di amici di Ginostra « storica », attratti dal fascino particolare di un bellissimo villaggio costiero in una natura incontaminata, senza strade carrozzabili e senza rumori, con trasporti ancora a dorso d'asino e con acqua piovana raccolta nelle cisterne: una qualità della vita rimasta unica nel Mediterraneo, capace di attrarre fortemente un turismo culturale ed ecocompatibile, e che andrebbe rispettata e conservata religiosamente;

l'inizio dei lavori del porticciolo a Secche di Lazzaro venne subito bloccato, nel 1991, con decreto del Ministro dell'ambiente a causa della mancanza di uno studio di valutazione dell'impatto ambien-

tale redatto nei termini di legge. Di quel periodo sono anche le prese di posizione contrarie all'iniziativa da parte di numerosi esperti di gestione ambientale, come Franco Barberi, allora presidente della commissione rischi vulcanici della protezione civile; Giovanni Napoleone, responsabile ricerca su « Meccanismi eruttivi del vulcano Stromboli », Università di Firenze; Mariano Valenza, direttore istituto di geochimica dei Fluidi, Università di Palermo;

il progetto è stato dapprima riproposto dalla regione Sicilia e dal comune di Lipari nell'ambito del piano regolatore dei porti ed ora è in corso un ulteriore tentativo attraverso la redazione del piano paesistico di Stromboli;

occorre però considerare la situazione geologica, ambientale ed anche di rischio dell'isola e del suo vulcano;

Stromboli è uno stratovulcano attivo di dimensioni simili a quelle dell'Etna: si erge per novecentoventiquattro metri fuori dal mare, ma la base del vulcano risulta almeno a 1.500 metri di profondità. Il vulcano (Neostromboli) è attivo da circa 2.000 anni, il chimismo è sostanzialmente basico, il magma resta fluido nel cratere e si ha la tipica attività di lancio di brandelli di lava e di blocchi, con intensa emissione fumarolica, oggi da tre piccoli crateri. Nel passato geologico (Paleostromboli) ha dato luogo sia ad imponenti manifestazioni effusive sia ad esplosioni, con eiezione di ceneri, lapilli e valanghe ardenti, le più pericolose, i cui depositi si rinvergono proprio nell'area delle Secche di Lazzaro (Hornig-Kjarsgaard *et alii* 1993). Secondo tali autori le piroclastiti deposte a Secche di Lazzaro potrebbero non provenire dallo Stromboli ma da un cratere attualmente sottomarino, antistante le Secche;

un intenso parossismo esplosivo-effusivo avvenne nel 1930 ed è stato così descritto da Luongo *et alii* 1986: « Forti esplosioni. Formazione di una nube dell'altezza di 2.500 metri. Caduta di grossi blocchi su Ginostra. Formazione di 2 valanghe ardenti. Tre morti in seguito alle valanghe e 4 per l'acqua bollente. Flusso

lavico continuo. Tsunami ». Altre importanti eruzioni sono avvenute nel 1944, 1954, 1975, 1985, 1993;

poiché Ginostra sorge a poco più di 1 chilometro dal limite meridionale della Sciara del Fuoco e a poco più di 1,5 chilometri dalle bocche crateriche, il rischio vulcanico resta quindi un elemento fondamentale contro qualsiasi progetto che possa stimolare altre presenze a Ginostra. Anche se ora dopo le eruzioni esplosive dello Stromboli nel febbraio 1993, un approdo per traghetti e aliscafi viene invocato come necessario per poter evacuare in fretta le centinaia di turisti estivi in caso di eccezionale attività vulcanica;

appare invece evidente che, proprio in caso di evacuazione veloce, il progetto di una via di fuga ben 1,5 chilometri da Ginostra fino alle Secche di Lazzaro, invece che dall'area del Pertuso, ossia dal centro di Ginostra stessa, appare insostenibile. Occorre per di più considerare che le persone dovrebbero percorrere tale non breve distanza proprio al di sotto del Frontone, ossia uno dei versanti più ripidi del vulcano laddove potrebbero giungere un buon numero di proietti;

oltre a queste pur fondamentali situazioni, occorre evidenziare che, sotto il profilo della geologia ambientale, il rischio vulcanico è dato dal rapporto tra pericolosità e vulnerabilità antropica. La vulnerabilità antropica nel caso in esame si basa essenzialmente sul numero di persone presenti nell'area in pericolo. Per ridurre il rischio occorre quindi agire sulla vulnerabilità antropica, essendo i fenomeni vulcanici, che costituiscono la pericolosità, difficilmente controllabili;

malgrado la nuova struttura di attracco possa da un lato venire oggi proposta come via di fuga, appare logico prevedere, sulla base di tante precedenti esperienze sulle coste italiane, che essa potrà nel futuro stimolare un aumento delle presenze, sia estive che invernali, con conseguente aumento sia dalla vulnerabilità antropica che del rischio vulcanico. Ed è questa una situazione assolutamente da

evitare a Stromboli come al di sotto di tutti gli altri vulcani attivi in Italia e nel mondo. Per quanto riguarda l'instabilità dei versanti occorre tenere presente che la situazione geologica del tratto costiero tra Ginostra e le Secche di Lazzaro risulta evidente, sia per il normale denudamento prodotto dall'erosione marina sia proprio per le numerose frane ivi presenti. La roccia più comune è una lava basaltica nerastra, ben osservabile un po' ovunque ma in particolare a Ginostra e nel canale del Vallone di Rina. Al di sopra del battente la costa si erge con notevolissimo angolo di pendio; più sopra, ove l'angolo diminuisce e dove è progettata la strada, la lava si è spesso alterata in un epiconglomerato a ciottoli di modeste dimensioni, molto instabile. Alternati alla lava sono presenti numerosi depositi piroclastici, dati da fenomenologie tipo valanga ardente, con livelli cineritici e pomicei, e da argilliti cineriche giallastre conseguenti a colate di fango e cenere (mudflow). Tali depositi prevalgono verso le Secche di Lazzaro;

l'angolo di pendio è notevole soprattutto dopo Ginostra e nel tratto centrale della strada in progetto, mentre si attenua verso le Secche. Ovviamente, come già esposto, ci riferiamo al versante sopra la scarpata costiera basaltica, versante ove è progettata la strada, poiché lungo il mare l'angolo di pendio risulta notevolissimo;

i tratti franosi presenti sono almeno quattro: venendo a Ginostra, i primi due sono dovuti a fenomeni di crollo della falesia in lava basaltica, a causa di elevata fratturazione e di instabilità dei massi lavici. Gli altri due risultano invece dovuti a fenomeni di scivolamento di strati dai depositi argilloso-cineritici giallastri, leggermente inclinati verso mare; uno è ben visibile proprio a Secche di Lazzaro, laddove risulta ubicato l'attracco in progetto. La presenza di tali tratti franosi è stata peraltro accertata anche dall'ufficio tecnico del comune di Lipari con relazione del 29 luglio 1996;

quanto fin qui detto dovrebbe fare abbandonare per sempre il progetto ri-

guardante le Secche di Lazzaro e la strada prevista ma con pervicacia la regione cerca in ogni modo di aggirare ogni impedimento o vincolo, riproponendo l'approdo e la strada come conseguenze di una scelta derivante da considerazioni paesistiche, storiche, ambientali, naturalistiche, inserendolo nel piano paesistico *ex lege* n. 431/1985 ma l'intervento previsto porterà alla distruzione dell'attuale sentiero storico;

l'attuale sentiero storico che da almeno un secolo collega Ginostra a Secche di Lazzaro qualora venisse realizzata la strada di metri due di larghezza sarebbe distrutto. Proprio in questi anni va prendendo sempre più coscienza l'importanza dei sentieri storici, capaci di coniugare cultura del territorio, tempo libero dei cittadini e conservazione ambientale;

il sentiero Ginostra-Secche di Lazzaro, messo in grave pericolo dal progetto in esame, merita invece una grande attenzione per la sua conservazione grazie ad alcuni caratteri peculiari. Innanzitutto la spettacolarità del panorama marino che consente suggestive visioni, diverse a seconda della luce e delle ore del giorno, verso Panarea e le altre isole eoliane più a sud. Poi le tante caratteristiche geologiche disseminate lungo il pur breve tracciato di circa un chilometro che vengono qui rapidamente sintetizzate, a partire da Ginostra, non essendo in questa sede possibile un maggiore dettaglio;

il paesaggio vulcanico spettacolare sul Frontone e sui Vancori che incombono dall'alto; la bellissima sezione geologica laddove il sentiero taglia il Vallone di Rina, con colate di lava basaltica nera alternate a materiali piroelastici e di alterazione; la visione verso il mare di un tratto costiero ad alta energia, per la presenza di grandi massi neri di basalto perfettamente arrotondati; la tipica crosta ferruginosa di alterazione del basalto, lungo il sentiero, talvolta con eccezionali fenomeni di alveolizzazione dovuti all'azione dello *spray* marino; la tipica morfologia di lava a corde proprio nel mezzo del sentiero; la presenza di un filone che corre dall'alto del Fron-

tone verso la costa e che passa sul sentiero; i fenomeni franosi di diversa origine, come precedentemente descritto, a Secche di Lazzaro, ove dovrebbero avvenire sbanamenti per la costruzione di una piazzola antistante l'approdo; la spettacolare sezione geologica con depositi piroclastici e colate di fango e ceneri; da Secche di Lazzaro, lo spettacolare panorama sui depositi piroclastici disposti a franapoggio verso est, ossia verso Cugno Aghlastro; tali peculiari caratteri indicano che il sentiero storico in esame, non solo deve essere assolutamente conservato, ma valorizzato come primo sentiero geologico di Stromboli e, crediamo, delle isole Eolie. Con l'aiuto di dieci cartelli esplicativi lungo il percorso e di un piccolo *depliant*, con un piacevole e non impegnativo percorso di due ore, sarà possibile osservare e capire quasi tutti i fenomeni geologici che caratterizzano l'isola di Stromboli. L'iniziativa assume particolare valenza considerando l'attuale divieto di ascesa al cratere;

la costruzione dell'approdo in progetto comporterebbe la grave manomissione di un gruppo di importanti geotopi presenti nel mare subito antistante la località Secche di Lazzaro, proprio accanto al sito dove andrebbe realizzato il pontile. A piccola profondità (tre-cinque metri) esistono almeno quattro rari archi naturali sottomarini, scavati nella roccia vulcanica da erosione marina e vento quando il mare si trovava ad un livello più basso dell'attuale, a causa sia delle ultime glaciazioni sia dei fenomeni di isostasia cui è andata soggetta l'isola. Tali archi marini risultano facilmente osservabili da qualsiasi bagnante con maschera e pinne e potrebbero costituire un ottimo finale subacqueo per il sentiero geologico prima proposto, con l'aiuto di apposito cartello esplicativo opportunamente ubicato prima dell'immersione;

la costruzione dell'approdo ed il movimento delle motonavi altererebbero in maniera irreversibile il gebiotopo;

il professor Vincenzo Cabianca, urbanista con studio a Roma ha prodotto un

piano paesistico delle Isole Eolie per conto della soprintendenza dei beni culturali e ambientali della provincia di Messina;

mentre gran parte dell'arcipelago viene sottoposta ad un severo regime normativo di tutela, Ginostra viene sacrificata con la creazione di una zona che si estende lungo la fascia costiera tra il centro abitato e le Secche di Lazzaro nella quale viene consentita e prevista la possibilità per la realizzazione di un approdo per mototraghetti e aliscafi per Ginostra;

esattamente quanto ritenuto inaccettabile fino ad ora;

lo stralcio normativo riguardante la zona di Ginostra-Lazzaro rinvia ad un piano-progetto esecutivo di alta definizione che definisce che l'approdo deve essere efficiente, realizzato con un « pontile su pali », esattamente riproducendo le scelte del vecchio progetto « Porto in Secche Lazzaro » del professor Mallandrino, la cui realizzazione fu sospesa nel 1991 dall'allora Ministro per l'ambiente Ruffolo per mancanza di uno studio dell'impatto ambientale;

il progetto prevede trentaquattro piloni di 1,50 metri di diametro e costituisce uno scempio inaudito in uno degli ambienti marini più belli, integri e meglio conservati dell'isola e dell'intero Mediterraneo;

il piano prevede che debbano essere soddisfatte le norme sulle barriere architettoniche nel superamento della falesia e l'adeguamento del sentiero Lazzaro-Ginostra: che significa in realtà la realizzazione di una strada carrozzabile per mezzi gommati e motorizzati che, sovrapponendosi all'antico sentiero di collegamento tra villaggio e Secche di Lazzaro lo distruggerebbe;

il piano paesistico invece stranamente tutela maggiormente la zona storica portuale « Pertuso », già compromessa dall'estensione di una rete antismottamento sulla falesia soprastante il porticciolo esistente e con la colata di cemento tutto intorno autorizzata negli anni 1980, un

ripetitore Telecom accanto al cratere del Timpano e un capannone di cinque metri di altezza, di quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza per una centrale fotovoltaica sul Timpone, costituito da elementi metallici prefabbricati;

la zona « Pertuso », nonostante sia in parte compromessa, viene da citato piano paesistico definita monumento naturalistico impedendo così la realizzazione di qualsivoglia struttura portuale anche se minima che non altererebbe l'assetto paesaggistico, potendosi inserire armonicamente nell'ambiente esistente, poiché il piano paesistico di Ginostra, anziché tutelare un paesaggio naturale e vulcanico unico al mondo, rimasto inalterato per secoli, nel quale anche le stesse antiche opere dell'uomo hanno un altissimo valore formale, paesaggistico e storico culturale, sembra voler consentire invece la realizzazione di opere che comprometteranno irreversibilmente un ambiente irripetibile, alterando non solo la morfologia e le caratteristiche dei luoghi, ma anche le modalità stesse della loro fruizione, si ritiene invece necessario garantire il massimo livello di protezione e conservazione per Ginostra e l'intero territorio fino alle Secche di Lazzaro;

in particolare deve essere evitato che la introduzione di strade carrozzabili e di mezzi motorizzati cancellino l'identità stessa dell'isola, compromettendo anche la sua stessa risorsa economica principale e cioè il turismo ecologico —:

se siano informati dei fatti sopra indicati e quale sia la loro valutazione in particolare nei confronti delle opere che rischiano di compromettere irreversibilmente un luogo di tanto straordinario valore ed interesse;

se non ritengano di dover respingere ed annullare un piano paesistico che, anziché tutelare adeguatamente un bene sottoposto ai vincoli della legge n. 431/1985 ne promuove la compromissione e la manomissione;

se non ritengano di dover impedire in particolare la realizzazione di opere che,

per il solo aspetto geologico ed ambientale produrrebbero o sarebbero sottoposte all'aumento del rischio vulcanico, alla notevole instabilità dei versanti, comprometterebbero la distruzione del prezioso sentiero storico-geologico attualmente esistente tra Ginostra e Secche di San Lazzaro e la manomissione di quattro archi naturali subacquei a piccola profondità a Secche di San Lazzaro;

se non ritengano, qualora proprio venga ritenuto necessario per il futuro di Ginostra la costruzione di un attracco per traghetti e aliscafi, iniziativa che comunque farà perdere a Ginostra una parte del suo fascino e della sua attrattiva di villaggio antico e ormai unico nel Mediterraneo, che la sua ubicazione non possa essere che presso il Pertuso, ossia al centro di Ginostra. Le condizioni meteomarine, come affermato da un documento della « Siremar », e come appare chiaro osservando una semplice carta dell'isola, risultano simili e gli impatti geologico-ambientali risultano, come prima descritto, molto minori ed in particolare l'evacuazione in caso di esaltazione del pericolo vulcanico avverrebbe in tempi brevi e con minore rischio per le persone;

se non ritengano invece di dover vincolare all'immodificabilità assoluta ed alla più rigorosa tutela le zone minacciate dalle gravi manomissioni predette, in particolare il territorio che giunge fino alle secche di Lazzaro;

se non ritengano di dover riconoscere tutta l'isola di Stromboli come parco nazionale, al fine di consentire la tutela e la fruizione del più straordinario « laboratorio vulcanico » del nostro Paese;

se non ritengano di dover assumere iniziative volte all'inserimento di Stromboli tra i beni mondiali elencati nella « *World Heritage List* », dell'Onu.

(2-00589) « Turrone, Cento, De Benetti, Procacci ».

(1° luglio 1998).

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'isola di Ginostra, perla delle Eolie, ricade in territorio del comune di Lipari, la maggiore delle isole eoliane, ma i suoi abitanti sono di fronte ad una inesorabile alternativa: lasciare per sempre l'isola o rassegnarsi a vivere isolati nei mesi invernali;

il consiglio comunale di Lipari ha fatto voti perché si realizzino un piccolo approdo che permetta le comunicazioni anche d'inverno ed una centralina fotovoltaica —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Governo;

se e quali iniziative il Governo intenda varare per la soluzione della problematica in argomento. (3-02929)

(2 ottobre 1998).

TURRONI, PROCACCI, SCALIA, PECORARO SCANIO, CENTO, GARDIOL, NARDONE, NOVELLI, GERARDINI, VOZZA, SBARBATI, BOATO, DALLA CHIESA, SARACA, PITTELLA, TASSONE, VIGNI, TATTARINI, GIARDIELLO, SARACENI, SODA, LENTI, GALDELLI, DE CESARIS, CREMA, PAISSAN, LECESE, BARTOLICH, DE BIASIO CALIMANI, DE BENNETTI, STRADELLA, RADICE, GALLETTI, CASINELLI, BRACCO, TARADASH, MARCO FUMAGALLI, LORENZETTI e RUSSO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

presso il ministro interrogato è in corso la procedura di Via relativa al progetto di approdo per mototraghetti in località Lazzaro, frazione di Ginostra, nell'isola di Stromboli in comune di Lipari;

tale procedura, di cui è stata data informazione attraverso pubblico avviso dal sindaco di Lipari pubblicato sulla stampa il 23 giugno 1998, riguarda il solo pontile d'attracco e una passerella di collegamento con l'isola;

l'attracco è motivato dai proponenti il progetto come opera necessaria per ragioni di pubblica incolumità e di protezione civile per consentire una rapida evacuazione della popolazione in caso di eruzione del vulcano;

la zona prevista per l'attacco dista dall'abitato di Ginostra oltre un chilometro ed è collegata ad esso con antico sentiero scosceso che sovrasta la falesia franata recentemente in alcuni tratti e già percorso dal fuoco durante l'incendio che ha investito l'isola con eccezione dell'abitato di Ginostra e dall'attuale porticciolo di Pertuso;

è stata recentemente autorizzata, ai fini di protezione civile, una superficie per l'atterraggio di elicotteri che sarà posta in costruzione nei prossimi mesi —:

se il progetto sottoposto a Via sia comprensivo della strada di collegamento fra la località Lazzaro e l'abitato di Ginostra, essendo tale opera strettamente connessa e indispensabile per l'utilizzo e l'agibilità dell'approdo per mototraghetti, atteso che il progetto della strada già approvato dal comune di Lipari prevede un importo di lavori pari a 2.263.844.558 di lire e ha una sezione carrabile di due metri, con pavimentazione poggiante su sottofondo di cemento armato con canalizzazioni e muretti laterali ed è adatto alla circolazione di moto-api;

se non ritenga quindi necessario di dover disporre l'acquisizione del medesimo progetto di strada al fine di una sua valutazione contestuale con quella dell'approdo atteso che si tratta di opere funzionalmente connesse e reciprocamente necessarie;

se non ritenga quindi di dover valutare l'impatto che in località Lazzaro provocano i tornanti della strada su un territorio fragile e di straordinaria qualità ambientale e sull'antichissimo tracciato del vecchio sentiero che sarebbe irrimediabilmente manomesso ed alterato;

se non ritenga quindi di dover valutare gli stessi presupposti su cui si basa il progetto di approdo, atteso che le esigenze di protezione civile sembrano essere state totalmente soddisfatte attraverso la piattaforma per elicotteri e da altre misure previste dal dipartimento competente, dimostrando così l'inconsistenza della motivazione a sostegno del progetto;

se non ritenga di dover valutare in connessione i rischi a cui sarebbe eventualmente sottoposta la popolazione se, in caso di esecuzione, essa dovesse celermente portarsi da Ginostra a Lazzaro, percorrendo una zona esposta alla caduta di massi eruttivi e di nubi di vapori roventi, atteso che trattasi di zona già investita da grandi incendi;

se non ritenga perciò di dover disporre l'acquisizione dei pareri del competente dipartimento per la protezione civile al fine di valutare i rischi connessi al nuovo approdo e alla connessa strada;

se risulti che l'attracco al pontile di Lazzaro potrebbe avvenire unicamente con il mare al traverso e quindi solo in condizioni di moto ventoso assai lieve, rendendo perciò inutilizzabile l'approdo per un consistente numero di giorni;

se non ritenga di dover valutare contestualmente le alterazioni che verrebbero determinate nell'ambiente ginostrese dalla introduzione dei veicoli a motore, resa possibile e consentita dalla realizzazione della strada di collegamento fra approdo di Lazzaro e l'abitato di Ginostra;

se le opere previste, strada e approdo, non siano in contrasto clamoroso con i severi vincoli previsti dalla istituita area protetta regionale e con quelli stabiliti dalla legge n. 431 del 1985. (3-02734)

(24 luglio 1998)

(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento).

(Sezione 5 – Composizione della Commissione per la garanzia della informazione statistica)

E) Interrogazione

ARMANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto nazionale di statistica (Istat) è un organo del sistema statistico nazionale (Sistan) e, in quanto tale, è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri (decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, articolo 14);

il sistema statistico nazionale (Sistan) deve istituzionalmente garantire il principio dell'imparzialità dell'informazione statistica nell'interesse generale della collettività nazionale;

in questo quadro istituzionale, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, composta di nove membri, dei quali sei prescelti tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini;

pur nel rispetto rigoroso delle diverse competenze e specificità scientifiche dei propri membri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica dovrebbe ben rappresentare una gamma articolata di aree di conoscenza e sensibilità nel campo tecnico e scientifico, onde impedire che l'Istat sia soltanto uno strumento in mano al Governo, specie quando alcuni indici statistici nazionali (indice dei prezzi all'ingrosso e al consumo, indice del costo della vita, eccetera) rappresentano oggi i presupposti per tutta una serie di provvedimenti di legge e di decisioni del potere esecutivo, che incidono in misura significativa sul livello del reddito, dei salari, e del potere d'acquisto dei cittadini;

alla fine del novembre 1996 sono scaduti i mandati di tre componenti della predetta commissione per la garanzia dell'informazione statistica, tra i quali il mandato del professor Antonio Marzano, ordinario di politica economica nell'Università di Roma «La Sapienza», eletto fra l'altro alla Camera dei deputati per Forza Italia il 21 aprile 1996;

la Presidenza del Consiglio dei ministri (nella persona del sottosegretario dottor Enrico Micheli) e il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali onorevole Franco Bassanini, erano da tempo al corrente della candidatura alla sostituzione del professor Marzano avanzata, con grande autorevolezza e spirito di servizio, da parte del professor Ornello Vitali, ordinario di statistica economica nella facoltà di scienze politiche nell'Università di Roma «La Sapienza», direttore del dipartimento di teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche della medesima facoltà, nonché presidente della società italiana di economia, demografia e statistica;

tale candidatura, dato l'alto profilo scientifico, tecnico e culturale del professor Vitali, era notoriamente considerata in modo positivo anche dall'opposizione del Polo per le libertà, che con la presenza del professor Vitali nella citata commissione poteva considerare soddisfatta la propria legittima esigenza di vedersi assicurati — da parte del Governo e della sua maggioranza — adeguati spazi di controllo e di garanzia, in un campo tanto delicato qual è quello delle statistiche nazionali (la cui piena attendibilità è condizione necessaria, tra l'altro, per rendere credibili di fronte al Paese i pur necessari vincoli posti dal prossimo avvio della moneta unica europea);

tali spazi di controllo e di garanzia a favore dell'opposizione parlamentare sono oggi tanto più urgenti e giustificati alla luce dei lavori — appena iniziati — della Commissione bicamerale per le riforme (di cui alla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1; pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*

n. 22 del 28 gennaio 1997), dalla quale potranno e dovranno scaturire anche precisi indirizzi nel campo dello «statuto dell'opposizione» —:

sulla base di quali criteri siano state selezionate le candidature dei professori Caselli, Guarini e Trivellato, risultati nei giorni scorsi prescelti dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministro Bassanini come nuovi membri della Commissione per la garanzia della informazione statistica;

in base a quali elementi di valutazione (tecnico-scientifico o di altro tipo) sia stato formulato il giudizio comparativo a favore dei professori Guarini e Trivellato, entrambi ordinari di statistica economica, rispetto alla valutazione che ha portato a scartare la candidatura del professor Ornello Vitali, che — oltre ad essere ordinario della stessa materia di cui sono titolari i due citati docenti — possiede titoli scientifici ed accademici assai superiori, oltre ad essere più anziano di cattedra di tre anni rispetto al professor Guarini e di ben sei anni rispetto al professor Trivellato;

se risulti che il Trivellato, ordinario nella Università di Padova, sia stato candidato nelle liste dei Progressisti uniti (Pds-Prc) alle elezioni politiche del 27 marzo 1994;

se questa ennesima operazione di potere, esercitata nell'ambito della composizione di un mero organo di controllo e di garanzia istituito nell'interesse della intera collettività nazionale e, come tale, destinato a caratterizzarsi per particolare trasparenza e obiettività, non prelude ad altri interventi consimili, capaci di deteriorare pesantemente il clima di reciproche concessioni e di generale intesa che dovrebbe caratterizzare i lavori della Commissione bicamerale sulle riforme appena avviata.

(3-00771)

(24 febbraio 1997).

(Sezione 6 – Ridefinizione del paniere dell'indice del costo della vita)

F) Interrogazione

ARMANI e GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto nazionale di statistica (Istat) è un organo del sistema statistico nazionale (Sistan) e, in quanto tale, è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri (decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, articolo 14);

il sistema statistico nazionale (Sistan) deve istituzionalmente garantire il principio dell'imparzialità dell'informazione statistica nell'interesse generale della collettività nazionale, effettuando le rilevazioni dei dati in modo trasparente e con metodologie rigorose, cioè non soggette a rilievi o a propensioni di parte;

proprio a garanzia di tale trasparenza e rigore è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, nella quale figurano esperti qualificati in materie economiche e statistiche che dovrebbero rispecchiare tutte le aree culturali, senza distinzioni fra quelle espresse dalla maggioranza e quelle più vicine all'opposizione;

malgrado tale impostazione, il Governo ha di recente rinnovato parzialmente la predetta commissione, nominando tre esperti espressi su indicazione della maggioranza e ignorando, invece, l'indicazione di una autorevole personalità scientifica segnalata dall'opposizione;

le recenti nomine del Governo nella commissione per la garanzia dell'informazione statistica sono, dunque l'espressione di una volontà egemonica della maggioranza nei confronti dell'Istat e della sua opera di rilevazione ed informazione statistica, che viene vista come competenza

esclusiva del potere esecutivo, anziché come strumento obiettivo di conoscenza e di approfondimento per tutti;

esempio di questa concezione è il modo con il quale è stato revisionato nel 1995 dall'Istat il « paniere » dei beni e dei servizi i cui prezzi sono periodicamente censiti per determinare il « numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati », comunemente identificato come « indice del costo della vita » e considerato come necessario presupposto per determinare il tasso dell'inflazione interna (a sua volta indispensabile come uno dei parametri che contano ai fini del trattato di Maastricht e dell'avvicinamento al traguardo dell'Euro, oltre che indirettamente capace di condizionare il livello dei tassi d'interesse, la dinamica dei salari contrattuali, l'aggiornamento annuale degli affitti, eccetera);

l'Istat, passando dalla vecchia base 1992 a quella 1995, non ha ritenuto opportuno pubblicare — almeno per i primi due mesi del 1996, rilevati con la nuova base — un confronto fra la rilevazione del predetto indice con la vecchia e quella con la nuova base, impedendo così di percepire le differenze fra i due calcoli a fini di una maggiore trasparenza, stante il fatto che il saldo fra le nuove voci immesse e quelle cancellate è quasi paritetico rispetto alla situazione precedente, mentre sono mutati talvolta sensibilmente i « pesi » di alcune voci, in certi casi accrescendoli di valore e in altri facendoli decrescere;

risulta da uno specifico e analitico studio scientifico — promosso dal direttore del dipartimento di teoria economica e metodi quantitativi della Facoltà di scienze politiche dell'università di Roma « La Sapienza », professor Ornello Vitali, pubblicato su *Il Giornale* del 10 marzo 1997 — che, nell'ambito di questa ridefinizione della base dell'indice dal 1992 al 1995, l'Istat ha privilegiato (aumentandone la rilevanza), nella distribuzione interna dei « pesi », soprattutto quelle voci di beni e servizi le quali, tra il 1992 e il 1995, hanno

registrato i relativamente minori incrementi di prezzo, ovvero quelle che si riferiscono a servizi il cui prezzo è in qualche modo « amministrato » dalla pubblica autorità centrale o locale, a fronte di un corrispondente calo relativo di importanza (sempre come « peso » nel paniere) per i beni e servizi i quali nel periodo considerato hanno, invece, totalizzato i maggiori aumenti di prezzo —:

se tale sofisticato ricalcolo dei « pesi » nel paniere dell'indice del « costo vita » su base 1995, rispetto a quello inserito nell'analogo indice su base 1992, non prefiguri un tentativo di accrescere artificiosamente il calo dell'inflazione interna (al di là di quanto già non emerga per la fase recessiva innestata dalle pesanti manovre di finanza pubblica), per avvicinarla con maggiore rapidità a quella richiesta per la adesione all'Euro;

se, a riprova di tale scopo « illusionistico », non debba essere portato l'episodio di fine febbraio del 1997, quando il Tar del Lazio, in un primo tempo, condannò l'Enel

a ridurre le tariffe elettriche, facendo così registrare un calo dell'inflazione di quel mese al 2,2 per cento, mentre in un secondo tempo la sentenza opposta del Consiglio di Stato (sospensiva della delibera del Tar) ha consentito all'ente elettrico di riportare al livello precedente le sue tariffe, ricollocando così il tasso d'inflazione al 2,4 per cento;

se tutto ciò sia conciliabile con le esigenze di una economia di mercato e di una società democratica, secondo le quali la rilevazione ufficiale dei prezzi interni deve avvenire con criteri trasparenti e intellegibili e non con il ricorso a trucchi e artifici statistici individuabili solo dagli « addetti ai lavori »;

quali provvedimenti si intendano prendere affinché l'Istat torni ad essere fedele ai principi del rigore scientifico e della neutralità nella sua opera di rilevazione statistica, che va fatta nell'interesse di tutti e non solo della politica dell'esecutivo e della sua maggioranza. (3-00887) (13 marzo 1997).

DISEGNO DI LEGGE: S. 3014 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL KAZAKISTAN, FATTO AD ALMATY IL 5 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4777)

(A.C. 4777 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto ad Almaty il 5 maggio 1997.

(A.C. 4777 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

(A.C. 4777 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1325. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE LATINA RELATIVAMENTE AL SUO UFFICIO DI ROMA, FATTO A ROMA IL 1° GIUGNO 1995, CON SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO A PARIGI IL 12 FEBBRAIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4604)

(A.C. 4604 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina, relativamente al suo Ufficio di Roma, fatto a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di Note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996.

(A.C. 4604 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII, sezione 27, paragrafo *a*), dello stesso Accordo.

(A.C. 4604 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**PROPOSTA DI LEGGE DE SIMONE ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MARZO 1998, N. 73, RECANTE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO, GLI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE, NONCHÈ IL COMPLETAMENTO DEI PROGETTI FIO
(5039)**

(A.C. 5039 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere, previa moti-

vata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa, purché tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato ».

4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

6. Le istanze di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, devono pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Sopprimerlo.

1. 1. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

1. 2. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 1 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

1. 3. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

1. 4. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 1 sostituire le parole: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 31 dicembre 1998.

1. 5. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: « Per i Comuni che non hanno ancora iniziato i lavori è prevista la decadenza dei finanziamenti ».

1. 6. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La Cassa depositi e prestiti può erogare anticipazioni solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea ».

1. 7. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: « I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono concedere la gestione ai privati. La concessione è comunque subordinata all'accettazione da parte dell'Unione europea ».

1. 8. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Sopprimere il comma 2.

1. 9. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 2 sopprimere le parole: non ultimati entro il 31 dicembre 1996.

1. 10. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 2 sopprimere le parole: ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

1. 11. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 2 sostituire le parole: trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 31 dicembre 1999.

1. 12. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 2 sostituire le parole: trenta mesi con le seguenti: un anno.

- 1. 13.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 14.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 15.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il quarto periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 16.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il quinto periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 17.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 4 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 18.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 5 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 19.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 20.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 21.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sostituire le parole da: Il Ministero dell'Industria fino alla fine del periodo con le seguenti: In caso di mancata o irregolare attuazione del progetto nel termine previsto, nonché in tutti gli altri casi di decadenza del beneficio comunitario, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero e alla restituzione delle somme erogate e anticipate, con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero e delle eventuali penalità.

- 1. 22.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: previa motivata e documentata richiesta.

- 1. 23.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: previa motivata e.

- 1. 24.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: e documentata richiesta.

- 1. 25.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 dopo le parole: previa motivata e documentata richiesta *aggiungere le seguenti:* a fronte della presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa corredata dalla dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere e la veridicità delle voci indicate.

1. **26.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 dopo le parole: documentata richiesta *aggiungere le seguenti:* quando lo stato di avanzamento dei lavori sia tale che almeno un terzo delle spese necessarie alla realizzazione delle opere sia stato effettivamente sostenuto e sia rendicontato ed ufficialmente accertabile.

1. **27.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: previsto nel decreto di concessione.

1. **28.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sostituire le parole: previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori *con le seguenti:* di cui al precedente periodo.

1. **29.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: per il completamento dei lavori.

1. **30.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 dopo le parole: completamento dei lavori *aggiungere le seguenti:* a fronte delle spese documentate sugli stati di avanzamento degli interventi.

1. **31.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole da: dandone *fino a:* finale della spesa.

1. **32.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sostituire le parole: l'accertamento finale della spesa *con le seguenti:* la spesa sugli stati di avanzamento dell'intervento e sullo stato finale.

1. **33.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3, dopo le parole: l'accertamento finale della spesa *aggiungere le seguenti parole:* e lo stato di avanzamento dei lavori.

1. **34.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 dopo le parole: l'accertamento finale della spesa *aggiungere le seguenti:* computamente documentato e corredata da dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione.

1. **35.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: purché tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato.

1. **36.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: tale proroga.

1. **37.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo l'ultimo

periodo è aggiunto il seguente: « Le amministrazioni devono presentare il rendiconto non oltre un mese dal completamento dei lavori. Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine, le somme anticipate dovranno essere restituite dalle stesse amministrazioni ».

- 1. 38.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 39.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa.

- 1. 40.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 30 settembre 1999.

- 1. 41.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta mesi con le seguenti: un anno.

- 1. 42.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il.

- 1. 43.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato.

- 1. 44.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quarantadue mesi con le seguenti: entro lo stesso termine di cui al precedente periodo.

- 1. 45.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quarantadue mesi con le seguenti: due anni.

- 1. 46.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 47.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 5 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (Modifica alla delibera CIPE dell'8 agosto 1995). — A parziale modifica della delibera del CIPE dell'8 agosto 1995, la Cassa depositi e prestiti non è autorizzata a porre anticipazioni ».

- 1. 48.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 49.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Sopprimere il comma 6.

- 1. 50.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 6 sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quindici giorni.

- 1. 51.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 6 sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.

- 1. 52.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. L'articolo 5 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 53.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1998, n.-73 dopo le parole tecnicamente idonei sono aggiunte le seguenti: che per preparazione, professionalità ed esperienza possano efficacemente contribuire all'attuazione degli interventi.

- 1. 54.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il commissario *ad acta* di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1998, n. 73, può provvedere previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

- 1. 56.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 57.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 58.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 59.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 55.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1998, n. 73, le parole: «tecnicamente idonei» sono sostituite dalle seguenti: «che presentino i requisiti fissati con decreto del Ministro del tesoro bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

- 1. 61.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo

le parole: «tecnicamente idonei» sono aggiunte le seguenti: «che presentino requisiti di professionalità, di esperienza ed onorabilità».

- 1. 60.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa

fronte mediante corrispondente aumento dell'aliquota dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le nuove aliquote.

- 1. 62.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3,
17 E 17-BIS DEL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI VERIFICA DEI POTERI) (DOC. II, N. 28)**

(doc. II, n. 28 — sezione 1)

**MODIFICA PROPOSTA DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO**

ART. 3.

1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria.

ART. 17.

1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità

delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di illeggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.

4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis.

1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di ve-

rifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla vo-

lontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.

4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE
ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 1-A)**

(doc. II-bis, n. 1-A – sezione 1)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO
DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA
DELLE ELEZIONI

CAPO I

FUNZIONI, ORGANI
POTERI DELLA GIUNTA

ART. 1.

(Costituzione della Giunta).

1. La Giunta delle elezioni è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina dei suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane d'età.

2. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi: sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore

comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica il comma 2.

(doc. II-bis, n. 1-A – sezione 2)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO
DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 2.

*(Validità delle deliberazioni
e votazioni qualificate).*

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipa al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono computati a questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il Presidente non è obbligato a verificare se la Giunta sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da due componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento della Camera.

2. La Giunta vota per alzata di mano, salvo nei casi di cui al comma 3. Le votazioni in materia di verifica dei poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera.

3. La votazione nominale può essere richiesta da due componenti della Giunta.

4. Quando una deliberazione comporti la scelta tra una proposta di convalida e

una proposta di contestazione ovvero di annullamento di un'elezione, in caso di parità di voti s'intende che la Giunta si è pronunciata per la convalida. In caso di rieiezione di una proposta s'intende approvata la proposta alternativa.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 3)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

ART. 3.

(Comitati permanenti e temporanei).

1. La Giunta istituisce un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri Comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei Comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.

2. I Comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei Gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente.

3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito Comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 4)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 4.

(Poteri della Giunta).

1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva

dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, nonché, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali.

2. Successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, su proposta della Giunta, nei seguenti casi:

a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del procedimento;

b) se risulti che la convalida è stata deliberata sulla base di elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'Autorità giudiziaria con sentenza anche non definitiva;

c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida.

3. La Giunta richiede a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputa necessari.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 5)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

ART. 5.

(Trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria).

1. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'Autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera.

2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validità delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione dei deputati interessati.

3. La Giunta pone a disposizione dell'Autorità giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 6)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 6.

(Pubblicità dei lavori e regime degli atti).

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*.

2. Delle riunioni della Giunta è redatto verbale la cui ostensibilità è limitata ai componenti della stessa.

3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.

4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con le modalità dell'istruttoria nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione.

5. Le delibere di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 7)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 7.

(Ulteriori attività della Giunta).

1. Nelle materie di propria competenza, la Giunta può avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinare del capo XXXIII del Regolamento della Camera.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 8)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DEI RISULTATI ELETTORALI

ART. 8.

(Attività preliminari e preparatorie).

1. Il Segretario generale della Camera dei deputati, tramite gli Uffici competenti, provvede alla raccolta dei documenti relativi alle elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei documenti elettorali, rappresentando i risultati al relatore competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:

a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali;

b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e dei ricorsi presentati;

c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 9)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 9.

(Formalità ed effetti dei ricorsi).

1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della verifica dei poteri con osservanza del contraddittorio nei modi di cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta a pubblicità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

2. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono indicare il domicilio o la residenza del ricorrente. Essi devono essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno di proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso avverso più proclamazioni, il termine decorre in riferimento a ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al mittente. Degli atti parzialmente intempestivi si dà comunicazione al ricorrente.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 10)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 10.

(Relatori per la verifica dei poteri).

1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore per ciascuna circoscrizione elet-

torale, individuandolo a turno in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, e in modo che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto.

2. Quando le proclamazioni effettuate dipendono da calcoli o assegnazioni comunque effettuati su base nazionale, il Presidente della Giunta nomina un relatore che riferisce su tali operazioni e sulle relative proclamazioni. L'incarico non può essere affidato a un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni; esso è inoltre incompatibile con quello di relatore per le circoscrizioni territoriali di cui al comma 1.

3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2, il Presidente può sostituirlo con altro relatore scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione.

4. Quando per qualsiasi caso si renda necessaria la sostituzione del relatore, ad essa provvede il Presidente con le stesse modalità di cui al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Giunta.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 11)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 11.

(Verifica ordinaria).

1. Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i documenti della circoscrizione procede:

a) ove esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e, anche a mezzo di revisione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con apertura del-

l'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, ovvero l'apertura dell'istruttoria;

b) ove non esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se necessario le schede di voto, e quindi alla proposta di convalida o di apertura dell'istruttoria.

2. Deliberati l'apertura dell'istruttoria, i tempi e l'oggetto della medesima, è costituito il Comitato di verifica, designato dal Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo, che procede alle necessarie attività istruttorie, definendo se del caso modalità di svolgimento della partecipazione delle parti non disciplinate dal comma 3.

3. Il relatore dà quindi comunicazione alle parti e ai soggetti interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati. Per ogni collegio, la Giunta stabilisce il termine a decorrere dal quale le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede, entro i successivi cinque giorni utili per le schede bianche, nulle e contestate, ed entro i successivi quindici giorni utili per le schede valide. Per ogni circoscrizione, il periodo nel quale le parti e i soggetti interessati possono esaminare le schede è fissato dalla Giunta in relazione all'ampiezza della circoscrizione stessa. I termini di cui ai precedenti periodi iniziano a decorrere non prima di cinque giorni dalla data della loro comunicazione alle parti e ai soggetti interessati.

4. La Giunta ha sempre la facoltà di ammettere all'istruttoria soggetti ulteriori, già candidati o eletti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, nonché di individuare, tra i candidati e gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione residuale.

5. Le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede e dei documenti elettorali, alla presenza del personale addetto alla segreteria della Giunta, direttamente o mediante proprio rappresentante, dal quale possono altresì farsi assistere, nel periodo previsto dal calendario stabilito ai sensi del comma 3, che indica i giorni e gli orari nei quali il materiale elettorale può essere consultato.

6. All'esito della revisione delle schede e dei documenti elettorali le parti e i soggetti interessati possono produrre memorie e chiarimenti, che sono esaminati dal Comitato di verifica ai fini delle ulteriori fasi del procedimento.

7. Al termine dell'attività istruttoria delle parti, il relatore, effettuate da parte del Comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione.

8. L'accoglimento, da parte della Giunta, delle proposte di convalida formulate dai relatori è comunicato al Presidente della Camera, ai fini della proposta per l'Assemblea.

9. Il relatore rimette all'apposito Comitato, di cui all'articolo 3, comma 1, la valutazione di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo la convalida delle relative elezioni.

10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale, ovvero si riferisca ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di determinare i voti e le cifre elettorali conseguiti in ambito circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su base nazionale.

11. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quattro mesi dal ter-

mine delle attività di cui all'articolo 8. In caso di ritardo, il Presidente invita formalmente il relatore a presentare le proprie conclusioni e, in caso di ulteriore ritardo non motivato, provvede alla sua sostituzione.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 12)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 12.

(Parti e soggetti interessati ai fini del contraddittorio).

1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:

a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti e i deputati la cui elezione è oggetto diretto e specifico del reclamo;

b) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata;

c) nei procedimenti attinenti all'effettuazione e valutazione delle operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per l'attribuzione e il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonché i candidati che ad essi subentrano.

2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo sia avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta:

a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la

convalida della cui elezione è subordinata a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo;

b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 13)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

ART. 13.

(Contestazione dell'elezione. Seduta pubblica).

1. Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non può essere differita, salvo casi di forza maggiore.

2. Sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica le parti possono depositare nuovi documenti o deduzioni; sino al terzo giorno esse possono prendere visione, presso la segreteria della Giunta, dei documenti depositati dalle controparti nonché della restante documentazione agli atti. La Giunta non tiene conto dei documenti depositati oltre il termine.

3. Le sedute della Giunta in sede di esame della contestazione sono pubbliche, di esse viene redatto un resoconto stenografico, e per esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 64 del Regolamento della Camera. Il Presidente dirige la discussione e disciplina l'udienza.

4. Il relatore espone in apertura di seduta i fatti e le questioni senza esprimere

giudizi. Le parti o i loro rappresentanti hanno facoltà di intervenire e quindi, di replicare per una volta.

5. Ciascuna delle parti può farsi assistere in udienza da non più di un rappresentante. I deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta.

6. Al termine della discussione la seduta pubblica è sospesa e la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione.

7. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

8. Al termine della discussione in camera di consiglio il Presidente comunica in seduta pubblica la deliberazione assunta: questa consiste nella proposta all'Assemblea di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata.

9. Qualora la deliberazione assunta non sia definitiva, si applicano nuovamente le facoltà, le procedure ed i termini di cui ai commi 1 e 2. Non possono partecipare alla camera di consiglio delle sedute pubbliche successive componenti della Giunta che non erano presenti alla prima seduta.

10. La deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta.

11. È ammessa la presentazione all'Assemblea di relazioni di minoranza.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 14)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 14.

(Verifica delle operazioni elettorali effettuate su base nazionale).

1. Il procedimento di verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, in quanto applicabili.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 15)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

CAPO III

PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ, DELLE INELEGGIBILITÀ E DEI CASI DI DECADENZA

ART. 15.

(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte).

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.

2. La Giunta può in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa di ciascun componente e sulla base della documentazione in proprio possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 16)**PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO****ART. 16.***(Istruttoria e contraddittorio).*

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, l'eleggibilità e la decadenza degli stessi.

2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una deliberazione preliminare a seguito della quale:

a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;

b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c);

c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o casi di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascol-

tato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 17)**PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO****ART. 17.***(Delibere e procedimento).*

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).

2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata

dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinuncia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinuncia.

4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.

5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.

6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.

(doc. II-bis, n. 1-A - sezione 18)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

CAPO IV

PROCLAMAZIONE DI DEPUTATI SUBENTRANTI IN CORSO DI LEGISLATURA

ART. 18.

(Proclamazione di deputati subentranti).

1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riu-

nisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.

2. L'esito degli accertamenti di cui al comma 1 è immediatamente comunicato al Presidente della Camera per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera.

3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1, secondo periodo, avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi del capo II.

(doc. II-bis, n. 1-A - sezione 19)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno precedente la data di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati per la XIV Legislatura.

2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Presidente della Giunta delle elezioni presenta all'Assemblea una relazione nella quale riferisce sull'applicazione del Regolamento stesso.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento della Camera.